



FLC CGIL | federazione lavoratori
della conoscenza

flc CGIL GORIZIA

Via Canova, 1 – 34170 Gorizia
Via Pacinotti, 21 – 34074 Monfalcone

Monfalcone 20 ottobre 2017-10-20

Con preghiera di affissione all'albo sindacale della sede centrale e dei plessi

Giustificazione assenze per visita specialistica.

Si ricorda che le assenze dal servizio per visite mediche, terapie, prestazioni specialistiche ed esami diagnostici debbano essere **ricondotte esclusivamente alla disciplina normativa vigente (Articolo 55 -septies , comma 5 -ter , del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dalla legge n. 125/2013, Decreto Legge n. 98 del 2011 e Orientamento ARAN Autonomie Locali)** che prevedono che nel caso in cui l'assenza per malattia abbia luogo per l'espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici il permesso è giustificato mediante la **presentazione di attestazione, anche in ordine all'orario, rilasciata dal medico o dalla struttura, anche privati, che hanno svolto la visita o la prestazione** o trasmesse da questi ultimi mediante posta elettronica. .In sostanza rimane al momento intatta la facoltà per il dipendente della scuola di utilizzare l'istituto **dell'assenza per malattia** per l'espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici.

Per giustificare l'assenza pertanto il dipendente può presentare la **semplice attestazione rilasciata dal medico o dalla struttura anche privati che hanno effettuato la visita specialistica**, senza alcun ulteriore adempimento o formalità aggiuntive (senza ad esempio la giustificazione che le medesime potevano essere effettuate solo in orari coincidente con quello di lavoro). La scuola non potrà imporre al dipendente il ricorso ai permessi orari o ai permessi per motivi personali per giustificare tali assenze, dato che questi permessi devono appunto essere utilizzati per altri scopi.

Per la segretaria FLC CGIL

Marco Puppini